



CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2014

DELIBERA N. 53 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTA** la legge 30.10.2008, n. 169;
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni;
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso il 11 giugno 2014;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il regolamento, di cui all'allegato facente parte integrale della presente delibera, che disegna un modello di disciplina specifico per la scuola Primaria ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0

LA DELIBERA E' APPROVATA

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Arcangelo Pepe

IL PRESIDENTE
Politi Salvatore

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA PRIMARIA

FONTI:

- RD n. 1297 del 26 aprile 1928;
- art. 328, comma 7 del D. lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola);
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- legge 30.10.2008, n. 169;
- legge 241/90 e successive modificazioni
- art. 328, comma 7, del D.L. 297 del 16.04.1994;
- nota Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008¹;

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile).

Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, anche con l'aiuto di uno psicologo o psicopedagogo. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del patto educativo e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una “culpa in educando”, come previsto dall'art. 2048 del codice civile.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Mancanze disciplinari

1. Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti:

¹ “Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il **Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927**, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno. La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.”

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
 - c) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
 - d) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
 - e) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
 - f) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
 - g) non fare i compiti assegnati per casa.
2. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti:
- a) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi;
 - b) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
 - c) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; non rispettare il cibo durante la refezione;
 - d) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
 - e) utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.;
 - f) assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
 - g) mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni;
 - h) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni;
 - i) reiterare un comportamento scorretto.
3. Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti:
- j) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
 - k) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
 - l) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
 - m) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
 - n) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
 - o) provocare lesioni ai compagni e al personale;
 - p) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc.);
 - q) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - r) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

Art. 3 – Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
3. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui alla lettera e) dell'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. Nel caso di mancanze di cui all'art. 2, I ripetute e di mancanze di cui all'art. 2, II, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
4. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera i) dell'art. 2, II e le mancanze gravissime previste dall'art. 2, III vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.
5. I provvedimenti vengono assunti dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti e dei rappresentanti di classe dei genitori. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la

maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, ove possibile in tempi brevi, così da favorire il susseguirsi ravvicinato della sanzione alla violazione, i provvedimenti vengono presi dal Dirigente Scolastico insieme ad almeno due docenti del team della classe e ai genitori dell'alunno.
7. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. allegati A e B). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al comma 4, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal team dei docenti, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
5. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
6. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:
 - a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
 - b) la rimessione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del team dei docenti

1. Il team dei docenti viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.
2. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.
3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.
4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere assunta "con obbligo di frequenza". In questo caso, nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, è vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 – Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 9 – Impugnazioni e organo di garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia composto da:
 - Dirigente Scolastico (presidente)
 - Collaboratore Vicario
 - Un rappresentante dei docenti
 - Un rappresentante dei genitori facente parte del Consiglio d'Istituto.
2. Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
4. I rappresentanti dei docenti e dei genitori non devono essere membri del Consiglio di Istituto.
5. I rappresentanti dei genitori sono individuati contestualmente all'elezione del Consiglio di Istituto o, in via transitoria, dei loro rappresentanti nei consigli di classe sulla base di una lista di candidati che abbiano precedentemente espresso la propria disponibilità.
6. I requisiti per la candidatura sono gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto. Il rappresentante dei docenti è eletto dal Collegio dei Docenti.
7. Nel caso i primi degli eletti perdessero il requisito all'elezione sono surrogati dal candidato immediatamente successivo per numero di preferenze ricevute.
8. In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore o il docente immediatamente successivi per numero di preferenze.
9. L'organo di garanzia decade con il decadere del Consiglio di Istituto. Le deliberazioni dell'organo di garanzia devono essere assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità la sanzione è confermata) e alla presenza di tutti i suoi membri.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente regolamento è affisso all'Albo e pubblicato sul sito web della scuola in via permanente.

ALLEGATO A – INTERVENTI EDUCATIVI

Si tratta di interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:

	Interventi educativi	Organo competente
A	Ammonizione verbale in classe	docente di classe
B	Censura annotata sul libretto personale e sul registro di classe	
C	Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	docente con comunicazione scritta alla famiglia
D	Convocazione dei genitori	team dei docenti
E	Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia	Dirigente Scolastico
F	Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico	

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti d), e), f), dovrà essere data all'alunno, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ALLEGATO B – INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI

	Interventi educativi mirati	Organo competente
A	Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia	docente di classe
B	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2, II lett. a: sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori	
C	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2, II lett. c: invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni e/o sostituzione degli oggetti danneggiati	docente di classe e DS
D	Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2, II lett. g: invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi	docente di classe
E	Relativamente a tutte le mancanze: interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata • Assegnazione del lavoro non fatto per casa • Aiutare i compagni • Espletare servizi • Pulire dove sporcato • Riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario • Svolgere il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola 	

Anche questi interventi saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendogli, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ALLEGATO C – SANZIONI DISCIPLINARI

	Sanzioni	Procedure
A	Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione	Le sanzioni di cui al punto a) e b) sono deliberate dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti. Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.
B	Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 15 giorni; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; l'alunno sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti.	Il team dei docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno potrebbe essere invitato ad esporre le proprie ragioni; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, anche con la presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, la commissione proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.

Le suddette sanzioni si applicano per le sole fattispecie di cui alla lettera i) dell'art. 2, II e all'art. 2, III. Vista la gravità delle situazioni che esse configurano, dette sanzioni saranno inflitte a salvaguardia dell'incolumità altrui, e dovranno essere intese come occasione per un efficace intervento educativo sull'alunno essere accompagnate da un adeguato intervento di specialisti.